

Bando di concorso per l'assegnazione di sussidi scolastici anno 2024/2025

Art.1

E' bandito un concorso per l'assegnazione di n. 700 sussidi scolastici, dei quali:

- a) N. 300 per l'ammontare di euro 800 a favore di ciascun magistrato in attività di servizio che abbia tre o più figli a carico;
- b) N. 400 per l'ammontare di euro 400 a favore di ciascun magistrato in attività di servizio che abbia due figli a carico.

Art.2

Possono presentare domanda solo magistrati aventi non meno di due figli a carico, di cui almeno uno frequenti regolarmente corsi universitari di studio ai fini del conseguimento della laurea o istituti superiori di secondo grado.

Art.3

Le domande, in carta libera, dovranno pervenire all'Istituto presso la Corte di Cassazione, improrogabilmente entro il 31/10/2024.

Non si prenderanno in considerazione le domande pervenute fuori del termine sopra indicato. E' fatto carico al Magistrato accertarsi prima della scadenza del termine la corretta ricezione della domanda da parte del Ufficio ricevente

Art.4

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) Certificato di iscrizione ad un corso universitario di studio per il conseguimento della laurea o ad un istituto di istruzione superiore in relazione all'anno scolastico 2024/2025;
- b) Certificato attestante i voti conseguiti dallo studente negli esami di ammissione o promozione.

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal magistrato richiedente, dalla quale risulti con precisione lo stato di famiglia, il numero dei figli a carico con relativa data di nascita, nonché i corsi scolastici di frequenza e se i corsi stessi abbiano sede in località diversa dalla residenza abituale del nucleo familiare.

Art.5

Il Consiglio Centrale deciderà circa l'assegnazione dei sussidi scolastici.

Nell'assegnazione costituiranno titolo di preferenza: il numero dei figli a carico del magistrato richiedente;

- a) Il numero dei figli che frequentino corsi scolastici in regola con gli studi (esclusi quindi i ripetenti e quelli fuori corso da oltre un anno);
- b) Il fatto che l'istanza riguardi i figli che frequentino corsi di studio in sede diversa da quella di residenza abituale del nucleo familiare;
- c) La votazione conseguita come richiesto alla lett. b) dell'art. 4. La richiesta di concessione può essere limitata ad un solo figlio.

Art.6

Nel caso in cui entrambi i genitori siano magistrati, la domanda può essere presentata da uno solo di essi e la concessione può essere richiesta per un solo figlio.

Art.7

L'assegnazione riflette il solo anno scolastico 2024/2025 senza impegno alcuno di rinnovazione della concessione per l'anno successivo.

Art.8

Non potrà essere rinnovata la concessione ad uno studente il quale, dopo aver ottenuto il sussidio scolastico per l'anno in corso, non abbia conseguito la promozione.

Roma 10/6/24

Il Segretario
Giovanni Conti,



La Presidente
Margherita Cassano



L'Economo
Raffaello Botta

